

La verifica dell'idoneità tecnico- professionale degli operatori

UDINE, 14 MARZO 2016

Ing. Michele Tritto

Sicurezza delle costruzioni

La verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, costituisce **uno degli obblighi del committente** o del responsabile dei lavori (**e dell'affidatario**), come stabilito dall'art. 90, comma 9 del D.Lgs n. 81/2008

L'interesse ad occuparsi del tema nasce dal fatto che **spesso** il committente **non riconosce il peso di tale obbligo** e soprattutto le **conseguenze** che una scelta errata dell'impresa affidataria può avere sull'andamento dei lavori, in primo luogo **in materia di sicurezza**.

L'obbligo di verifica dell'idoneità tecnico professionale richiede il **massimo di attenzione**, cautela e professionalità da parte del committente tenendo conto in particolare che le modalità di cui all'art. 90 comma 9 del D. Lgs. n. 81/2008 **non esauriscono** l'obbligo di verifica, posto che detta verifica riguarda il concetto così definito dall'art. 89 c. 1 d.lgs. n. 81/2008:

- “l) **idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare**”.

Il committente, preso atto **dell'entità presunta dei lavori**, a seconda che questa si attesti al **di sotto o al di sopra dei 200 uomini-giorno**, a seconda che si abbia a che fare con un'impresa o con un lavoratore autonomo, avrà a disposizione **quattro diversi modelli** di supporto alla verifica **dell'idoneità tecnico-professionale**, chiamati rispettivamente **modelli 1, 2, 3, 4**.

Ciascun modello contiene una **check-list commentata dei documenti minimi da acquisire** e una sezione dedicata al rilevamento delle irregolarità e/o delle carenze dei documenti stessi. Recepiti e valutati i documenti forniti dalle imprese/lavoratori autonomi:

- qualora **l'esito** della verifica dell'idoneità tecnico-professionale risulti essere **positivo** l'impresa/lavoratore autonomo risulterà **idonea/o** a ricevere l'incarico;
- qualora i **documenti** presentati dall'impresa/lavoratore autonomo risultino essere **incompleti**, si procederà alla **richiesta** delle **integrazioni** del caso, per poi effettuare nuovamente la verifica sulla documentazione integrativa;
- nel caso in cui la verifica abbia **esito negativo**, l'impresa/lavoratore autonomo risulterà **non idoneo** all'affidamento dell'incarico.

LA FIGURA DEL COMMITTENTE

- **Fulcro** intorno a cui ruotano le scelte tecniche, economiche ed organizzative che determinano la qualità dell'intervento anche attraverso la tutela dei lavoratori
- *“Soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata”*; è chi commissiona, cioè ordina ad altri l'esecuzione di un lavoro, di una prestazione, o l'acquisto di una merce per conto proprio e a sue spese.
- **persona fisica**, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili
- nell'ambito delle persone giuridiche pubbliche o private, tale persona deve essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori
 - opere private avremo un committente privato che è la persona per la quale si realizza l'opera e che ha potere di spesa
 - interventi pubblici, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.
- La normativa individua nel committente un soggetto attivo e responsabile nella promozione e nel controllo della regolarità e della sicurezza, durante l'intero ciclo dei lavori edili, ciò non toglie che il legislatore, tenuto conto delle effettive difficoltà operative, offre al committente la possibilità di sgravarsi di gran parte dei suoi obblighi, incaricando una figura allo scopo designata, ovvero il Responsabile dei Lavori.

Modalità di verifica dell'idoneità tecnico-professionale

Secondo quanto indicato dall'art. 90 D.Lgs 81/2008 il committente, valutati i documenti redatti in fase di progettazione (elaborati di progetto, PSC) prende atto dell'entità presunta dei lavori espressa in uomini-giorno. Tale grandezza esprime il numero presunto delle giornate lavorative da impiegarsi in un determinato cantiere ed è stimabile partendo dal costo medio della manodopera che compete ai lavori (desumibile in forma percentuale dai prezziari o dalle tabelle fornite dal Ministero del lavoro) e dividendolo quindi per il costo medio giornaliero del singolo lavoratore.

Ad esempio:

1. *Importo dell'opera da realizzare, 350.000 €;*
 - *incidenza della manodopera, 40% di 350.000 € = 140.000 €;*
 - *squadra tipo per lavori edili: 2 operai specializzati, 2 operai comuni, 3 manovali = n. 7 operai;*
 - *costo medio orario 22 € (dipende dalla zona (provincia) dell'intervento), per 8 ore = 176 € al dì/ogni operaio;*
2. *Uomini-giorno (UG) nel cantiere = € 140.000/176 circa 795 (giornate che complessivamente servono nel cantiere).*
3. *Durata dei lavori (in giorni): $UG/7 = 795/7 = 114$ giorni lavorativi*

Qualora l'entità dei lavori si attesti al di sopra dei 200 uomini-giorno la procedura di valutazione dell'idoneità tecnico-professionale si differenzia a seconda che si abbia a che fare con un'impresa o con un lavoratore autonomo.

Entità dei lavori > 200 uomini-giorno

Per le **imprese** il committente dovrà richiedere utilizzando il [modello 1](#) almeno:

1. il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, stampato su carta filigranata e firmato da un addetto dello stesso Ente, al fine di accertare l'esistenza e l'identificazione dell'impresa. E' importante controllare che il codice ATECO riportato sia congruente con il tipo di attività da svolgere in cantiere.
2. il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
3. il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente Decreto Legislativo (fino al 31/05/2013);
4. la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs 81/2008;
5. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili.
6. Dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.

Entità dei lavori > 200 uomini-giorno

Per i **lavoratori autonomi** il committente dovrà richiedere utilizzando il **modello 2** almeno:

1. il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, stampato su carta filigranata e firmato da un addetto dello stesso Ente, al fine di accertare l'esistenza e l'identificazione dell'impresa;
2. il Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato dalla cassa previdenziale di appartenenza del lavoratore autonomo, con validità trimestrale;
3. documentazione di conformità macchine e attrezzature e opere provvisoriale
4. elenco dei Dispositivi di Protezione individuali in dotazione
5. attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente richiesti.

Entità dei lavori < 200 uomini-giorno

Per le **imprese** il committente dovrà richiedere utilizzando il [modello 3](#) almeno:

1. il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, stampato su carta filigranata e firmato da un addetto dello stesso Ente, al fine di accertare l'esistenza e l'identificazione dell'impresa. E' importante controllare che il codice ATECO riportato sia congruente con il tipo di attività da svolgere in cantiere.
2. il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
3. l' autocertificazione da parte del datore di lavoro dell'impresa del possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII.
4. l'autocertificazione del contratto collettivo applicato.

Per i **lavoratori autonomi** il committente dovrà richiedere utilizzando il [modello 4](#) almeno:

1. il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, stampato su carta filigranata e firmato da un addetto dello stesso Ente, al fine di accertare l'esistenza e l'identificazione dell'impresa;
2. il Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato dalla cassa previdenziale di appartenenza del lavoratore autonomo, con validità trimestrale;
3. l'autocertificazione da parte del lavoratore autonomo del possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII.

Nel caso di lavoratori autonomi, occorre porre particolare attenzione e constatare se dall'esame della documentazione risulti la proprietà, la disponibilità giuridica o comunque il possesso della attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori (ponteggi, macchine edili, motocarri, escavatori, apparecchi di sollevamento) onde evitare i casi in cui, invece di operare in piena autonomia, esista un rapporto di subordinazione.


Sempre più frequentemente, infatti, si riscontra l'utilizzo improprio di lavoratori autonomi, formalmente riconducibili alla tipologia contrattuale di cui all'art. 2222 Cod. Civ., che però, di fatto, operano in cantieri inseriti nel ciclo produttivo dell'impresa esecutrici dei lavori, svolgendo sostanzialmente la medesima attività del personale dipendente delle imprese stesse. (Circ. 16/2012 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali).

I modelli presentati costituiscono un supporto utile al committente per effettuare la verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa affidataria o del lavoratore autonomo. Ciascun modello infatti, contiene una check-list commentata dei documenti minimi da acquisire e una sezione dedicata al rilevamento delle irregolarità e/o delle carenze dei documenti stessi.

La richiesta di queste documentazioni che, a prima vista, potrebbe sembrare un obbligo soltanto formale, invece, è fondamentale a contrastare il lavoro irregolare soprattutto per verificare che l'impresa esecutrice abbia in organico maestranze idonee per il regolare svolgimento delle lavorazioni affidate.


ITER PROCEDURALE PER IL CONTROLLO DELL'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA O DEL LAVORATORE AUTONOMO A CARICO DI:

- **Committente**
- **Responsabile dei lavori (qualora nominato dal committente) / R.U.P. (lavori pubblici)**
- **Impresa affidataria (in caso di subappalto dei lavori)**



LINEA GUIDA PER L' INDIVIDUAZIONE DEL MODELLO DA UTILIZZARE NELLA VERIFICA DELL' IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DA PARTE DEL:

- **Committente**
- **Responsabile dei lavori (qualora nominato dal committente) / R.U.P. (lavori pubblici)**
- **Impresa affidataria (in caso di subappalto dei lavori)**



IN CASO DI NON SUPERAMENTO DELLE VERIFICHE E' FACOLTÀ DEL COMMITTENTE/RLV/IMPRESA AFFIDATARIA

- *Richiedere di sopperire alle carenze mediante integrazioni e/o aggiornamenti della documentazione*
- *Non affidare i lavori*

La giurisprudenza

La Cassazione è perentoria nell'affermare la **necessità di una verifica dell'idoneità tecnico-professionale non limitata al solo aspetto documentale**: *“in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge [formali], ma anche della capacità tecnica e professionale [sostanziale], proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa (...)”* [Cassazione Penale, Sez. 4, 19 aprile 2010, n. 15081].

“in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il contratto d'appalto determina il trasferimento dal committente all'appaltatore della responsabilità nell'esecuzione dei lavori, salvo che lo stesso committente assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell'opera, nel qual caso anch'egli rimane destinatario degli obblighi assunti dall'appaltatore”... ; 3 “nel caso di omissione da parte dell'appaltatore delle misure di sicurezza prescritte, quando tale omissione sia immediatamente percepibile (consistendo essa nella palese violazione delle norme antinfortunistiche), “il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch'egli delle conseguenze dell'infortunio eventualmente determinatosi”.

CONCLUSIONI

La verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa esecutrice non si esaurisce nella mera acquisizione dei documenti ma nella valutazione del loro contenuto in relazione alla rispondenza con i tipi di lavori da svolgere.

Ad esempio il committente nel valutare il DVR dell'impresa tra le lavorazioni elencate come proprie dovrà notare la rispondenza con quelle oggetto dell'appalto; così come nella documentazione di conformità delle macchine, dovranno almeno essere presenti quelle indispensabili per le lavorazioni dell'appalto.

Occorre ribadire che la verifica dell'idoneità tecnico-professionale non si esaurisce al momento della scelta dell'impresa esecutrice ma prosegue lungo tutto l'iter dei lavori come testimonia la sentenza di Cassazione del 24 gennaio 2007, n. 2298, che ha condannato il Responsabile dei Lavori poiché aveva affidato l'esecuzione delle opere ad una ditta che, come rilevato in seguito, impiegava lavoratori in nero con gravissime violazioni della normativa antinfortunistica.

Altro obiettivo della redazione dei modelli è quello di dare evidenza dell'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa/lavoratore autonomo: tale documentazione infatti dovrà essere controfirmata sia dal committente che dal Datore di Lavoro dell'impresa affidataria/lavoratore autonomo oggetto di verifica.

Gli obblighi di trasmissione

DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL POS DELL'IMPRESA AFFIDATARIA Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. – artt. 92,96,100 e 101





DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL POS DELL'IMPRESA ESECUTRICE Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. – artt. 92,96,97,100 e 101



**Procedure previste dall'art. 101 del D.Lgs 81/2008 riguardanti gli *Obblighi i trasmissione con relativo sistema sanzionatorio*
(Lavori Pubblici)**

IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

Trasmette il **Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)** al RUP
Responsabile Unico del Procedimento

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Assolve a tutti gli obblighi in capo al Committente e ne risponde penalmente
Si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara d'appalto

L'IMPRESA AFFIDATARIA prima di iniziare i lavori

trasmette il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi art. 101 comma 2 D.Lgs. 81/08
(Sanzione amministrativa da 548.00 a 1.972,80 €)

CIASCUNA IMPRESA ESECUTRICE prima dell'inizio dei rispettivi lavori

trasmette il proprio **Piano Operativo di Sicurezza (POS)** all'IMPRESA AFFIDATARIA
art. 101 comma 3 D.Lgs. 81/08
(Sanzione amministrativa da 548.00 a 1.972,80 €)

**Procedure previste dall'art. 101 del D.Lgs 81/2008 riguardanti gli *Obblighi i trasmissione*
con relativo sistema sanzionatorio
(Lavori Pubblici)**

L'IMPRESA AFFIDATARIA verifica la congruenza tra il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani al Coordinato per l'Esecuzione art. 97comma 3 lettera b) D.Lgs. 81/08

(Sanzione Penale : arresto sino a 2 mesi o ammenda da 548.00 a 2.192,00 €)

L'IMPRESA AFFIDATARIA dopo aver effettuato la verifica della congruenza, trasmette il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di ciascuna impresa esecutrice al Coordinatore per l'Esecuzione

(Sanzione amministrativa da 548.00 a 1.972,80 €)

I lavori hanno inizio solo dopo l'esito positivo delle verifiche della congruenza tra i POS che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione

**Procedure previste dall'art. 101 del D.Lgs 81/2008 riguardanti gli *Obblighi i trasmissione*
con relativo sistema sanzionatorio
(Lavori Privati)**

IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

Trasmette il **Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)** al Committente

IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI

trasmette il **Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)**
a tutte le imprese invitate a presentare l'offerta

L'IMPRESA AFFIDATARIA prima di iniziare i lavori

trasmette il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi art. 101 comma 2 D.Lgs. 81/08
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 548.00 a 1.972,80 €)

CIASCUNA IMPRESA ESECUTRICE prima dell'inizio dei rispettivi lavori

trasmette il proprio **Piano Operativo di Sicurezza (POS)** all'IMPRESA AFFIDATARIA
art. 101 comma 3 D.Lgs. 81/08
(Sanzione amministrativa da 548.00 a 1.972,80 €)

**Procedure previste dall'art. 101 del D.Lgs 81/2008 riguardanti gli *Obblighi i trasmissione*
con relativo sistema sanzionatorio
(Lavori Privati)**

L'IMPRESA AFFIDATARIA verifica la congruenza tra il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani al Coordinatore per l'Esecuzione art. 97comma 3 lettera b) D.Lgs. 81/08

(Sanzione Penale : arresto sino a 2 mesi o ammenda da 548.00 a 2.192,00 €)

L'IMPRESA AFFIDATARIA dopo aver effettuato la verifica della congruenza, **trasmette il Piano Piano Operativo di Sicurezza (POS) di ciascuna impresa esecutrice al Coordinatore per l'Esecuzione**

(Sanzione amministrativa da 548.00 a 1.972,80 €)

I lavori hanno inizio solo dopo l'esito positivo delle verifiche della congruenza tra i POS che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione

GRAZIE PER L'ATTENZIONE